



**Politecnico
di Bari**

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SU MEPA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI
PER L’ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE DI
ATENEIO ALL’INTERNO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO E. QUAGLIARIELLO
CIG 828753523C**

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Con decreto del Direttore Generale n. 189 del 28.04.2020 di questa stazione appaltante, Politecnico di Bari (di seguito "Politecnico"), con sede in Bari, via Giovanni Amendola 126/b, è stata indetta la procedura negoziata mediante RDO sulla piattaforma telematica MEPA per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva delle strutture e degli impianti relativi agli interventi di adeguamento alle norme antincendio delle strutture di Ateneo.

L'affidamento avverrà con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt. 60, 95, comma 3, lett. b) e 157 del D.Lgs 50/2016 (in seguito "Codice"), nonché nel rispetto degli indirizzi delle Linee Guida n.1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

CIG: 828753523C

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Carmela Mastro (tel.: 0805962572, e-mail: carmela.mastro@poliba.it).

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La disciplina normativa di riferimento è costituita da:

- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», in seguito "Codice";
- decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"», in seguito "Regolamento" per quanto applicabile;
- Linee guida n. 1 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;
- Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263 «Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
- Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 s.m.i. «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

— Comunicato del Presidente A.N.A.C. del 14 Dicembre 2016 «Alcune indicazioni interpretative sulle Linee guida n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"»;

- Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare avente ad oggetto "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione e manutenzione di edifici pubblici".

3. IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO E DELLE SPESE TECNICHE

La parcella professionale delle prestazioni poste alla base della gara ammonta a complessivi

€ 71.309,51 IVA esclusa, comprensivi delle spese e dei compensi accessori, ed è sinteticamente definita secondo i seguenti parametri:

Calcolo compenso professionale Architetti e Ingegneri

(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)

Valore dell'opera (V): 1.771.100,00

Categoria d'opera: **IMPIANTI (A)**

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 6.167399\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso

IA.03 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice

Grado di complessità (G): 1.15

Prestazioni affidate

Progettazione definitiva

QbII.18: Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) (V:1771100.00 x P:6.167% x G:1.15 x Q:0.060) = **7536.93**

Progettazione esecutiva

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)

(V:1771100.00 x P:6.167% x G:1.15 x Q:0.150) = **18842.31**

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)

(V:1771100.00 x P:6.167% x G:1.15 x Q:0.050) = 6280.77

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)

(V:1771100.00 x P:6.167% x G:1.15 x Q:0.050) = **6280.77**

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)

(V:1771100.00 x P:6.167% x G:1.15 x Q:0.030) = **3768.46**

Prestazioni: QbII.03 (1,301.31), QbII.05 (9,109.15), QbII.18 (7,807.84), QbIII.01 (19,519.61), QbIII.03 (6,506.54)

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\Sigma(V \times P \times G \times Q)$

42.709,24

Spese e oneri accessori 24.20% del CP

10.339,81

Valore dell'opera (V): 493.050,00

Categoria d'opera: **STRUTTURE (B)**

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 8.282550\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.

Grado di complessità (G): 0.90

Prestazioni affidate

Progettazione definitiva

QbII.02: Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10)

(V:493050.00 x P:8.283% x G:0.90 x Q:0.040) = **1470.14**

QbII.07: Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) (V:493050.00 x

P:8.283% x G:0.90 x Q:0.020) = **735.07**

QbII.09: Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) (V:493050.00 x P:8.283% x G:0.90 x Q:0.060) = **2205.20**

Progettazione esecutiva

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
(V:493050.00 x P:8.283% x G:0.90 x Q:0.120) = **4410.41**

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) (V:493050.00 x P:8.283% x G:0.90 x Q:0.130) = **4777.94**

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
(V:493050.00 x P:8.283% x G:0.90 x Q:0.030) = **1102.60**

Prestazioni: QbII.01 (4,648.49), QbII.05 (1,033.00), QbIII.01 (3,099.00), QbIII.02 (3,357.25), QbIII.03 (774.75)

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\Sigma(V \times P \times G \times Q)$

14.701,36

Spese e oneri accessori non superiori a (24.21% del CP)

3.559,10

importi parziali: 42,709.24 + 10,339.81 + 14,701.36 + 3,559.10

IMPORTO TOTALE: 71,309.51

E' a carico dell'amministrazione l'imposta sul valore aggiunto nella misura di legge.

4. LUOGO DI ESECUZIONE

Politecnico di Bari, Campus E. Quagliariello.

5. TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

Fase di progettazione unica esecutiva: entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione scritta da parte del R.U.P.

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui all'oggetto i soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del Codice, ovvero i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo 48 e gli

operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea come previsto dall'articolo 45, comma 1, del Codice, per i quali non ricorrano le cause di esclusione indicate all'articolo 80 del Codice.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del medesimo articolo, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Nell'offerta deve inoltre essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

All'atto dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 del Codice e di possedere i requisiti e le capacità di cui all'articolo 83, comma 1, del Codice.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura:

1) i **professionisti singoli o associati** devono possedere i seguenti requisiti:

- essere in possesso di laurea in ingegneria o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto dell'affidamento;
- essere abilitati all'esercizio della professione, oltre che essere iscritti – al momento della partecipazione alla gara – al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti.
- *qualora il soggetto sia cittadino di altro stato dell'Unione Europea*: essere abilitato all'esercizio della professione secondo le norme del paese di appartenenza;

2) le **società di professionisti**, di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice, devono produrre l'organigramma della società – aggiornato alla data di presentazione dell'offerta – comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità, indicante in particolare:

- i soci;
- gli amministratori;
- i dipendenti;
- i consulenti su base annua, muniti di partita Iva che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione Iva.

L'organigramma di cui sopra deve riportare le specifiche competenze e responsabilità di ciascuno dei soggetti indicati;

3) le **società di ingegneria**, di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del Codice, sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
- essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed essere iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti. Qualora il soggetto sia cittadino di altro stato dell'Unione Europea: essere abilitato all'esercizio della professione secondo le norme del paese di appartenenza.

La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

Le società di ingegneria devono produrre l'organigramma della società – aggiornato alla data di presentazione dell'offerta – comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità, indicante in particolare:

- i soci;
- gli amministratori;
- i dipendenti;
- i consulenti su base annua, muniti di partita Iva che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione Iva.

4) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice, per i **raggruppamenti temporanei** costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del Codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- un libero professionista singolo o associato;
- con riferimento alle società di professionisti: un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

- con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri: un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

5) per i **consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE**, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del Codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Requisiti di capacità economico – finanziaria

Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo almeno pari all'importo posto a base di gara (**€ 71,309.51**). Tale requisito è richiesto per garantire un minimo livello di pregressa esperienza in relazione all'importanza dell'incarico da svolgere.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante certificazioni rilasciate da altro ente pubblico e/o da contratto d'appalto con fatture quietanzate.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Per il requisito dei servizi svolti è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione a ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, incarichi di progettazione e direzione lavori o solo incarichi di progettazione.

Si precisa che:

a. ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di un libero professionista, è ritenuta ammissibile la dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alle Linee guida n. 1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettera a), mediante il fatturato correlato ai servizi professionali dallo stesso svolti, nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, quale componente di un'associazione professionale;

b. al fine di garantire il rispetto del principio della non duplicazione dei requisiti, è opportuna l'adozione di un atto sottoscritto da tutti i professionisti dello studio associato con il quale si procede, in caso di scioglimento dell'associazione professionale, all'attribuzione del fatturato ai singoli componenti dello studio e, nel caso in cui l'associazione continui ad operare, all'attribuzione allo studio associato e ai professionisti uscenti.

8. PRESCRIZIONI E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 costituisce causa di esclusione dalla gara l'aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque l'aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Politecnico di Bari nei confronti del concorrente per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il concorrente è tenuto a dichiarare in sede di gara, a pena di esclusione, l'insussistenza di tale situazione di incompatibilità.

9. AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento ai sensi dell'articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) del Codice, necessari per partecipare a questa procedura di gara, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti. L'avvalimento non può soddisfare i requisiti di cui all'articolo 80 del Codice. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega:

1. una dichiarazione sottoscritta dal professionista ausiliario attestante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
2. una dichiarazione sottoscritta dal professionista ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
3. il contratto di avvalimento in virtù del quale il professionista ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80 co. 12 del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente.

La stazione appaltante verifica se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Il concorrente e il professionista ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più professionisti ausiliari. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso professionista ausiliario si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia il professionista ausiliario che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dal concorrente che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e il professionista ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. La stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte del professionista ausiliario, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

10. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno produrre entro **le ore 12.00 del giorno 7 maggio 2020** la seguente documentazione, secondo le indicazioni riportate nella RdO MePA:

- documentazione amministrativa;
- offerta tecnica;
- offerta economica.

Documentazione Amministrativa

Le dichiarazioni, rese ai sensi dell'articolo 38, comma 2 e 46, 47, 76 e 77 bis del DPR n. 445/2000 e sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore economico, devono essere redatte utilizzando preferibilmente i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e resi disponibili in allegato al presente disciplinare (c.d. modulistica competente).

La documentazione che il concorrente dovrà produrre è la seguente:

- 1) Domanda di partecipazione con allegati documenti a comprova dei requisiti capacità economico – finanziaria (All. A);
- 2) Dichiarazioni integrative (All. B);
- 3) Documento di gara unico europeo (DGUE) da rendere esclusivamente in formato elettronico (All.C);
- 5) PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS: disponibile sul sito web dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), seguendo le istruzioni ivi riportate;
- 6) in caso di R.T.I. già costituito o in caso di consorzio ordinario a pena di esclusione: mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla capogruppo o dell'atto costitutivo del consorzio; in originale o copia autenticata dello stesso, nonché la relativa procura che deve essere conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario;
- 7) in caso di R.T.I. non ancora costituito a pena di esclusione: l'impegno, in caso di aggiudicazione della procedura, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (da indicare in sede di offerta) quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- 8) nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi di un altro operatore economico, deve essere prodotta, a pena di esclusione tutta la documentazione prevista all'art. 89, co. 1 del D.Lgs. 50/2016;
- 9) Procura speciale (eventuale): nel caso in cui i documenti amministrativi e l'offerta siano sottoscritti da un procuratore del concorrente, deve essere inserita, a pena di esclusione, la procura speciale (in originale o copia autentica) da cui lo stesso trae i poteri di firma;
- 10) Eventuale documentazione comprovante la dissociazione dai soggetti cessati;
- 11) Ai fini di quanto previsto dall'art. 80, co. 7 del Codice, nel caso il concorrente abbia dichiarato di trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80, co. 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all'art. 80, co. 5, eventuale documentazione atta a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Offerta tecnica

Ogni documento costituente l'offerta tecnica deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della società o consorzio o mandatario in caso di riunione di professionisti; in caso di raggruppamento di professionisti o consorzio ordinario di concorrenti non ancora formalmente costituiti, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.

L'offerta tecnica, predisposta sulla base delle indicazioni, dei contenuti e delle finalità delle prestazioni relative all'appalto riportate nel capitolato speciale di appalto, deve illustrare i criteri sotto indicati e contenere la seguente documentazione:

a) Incarichi di progettazione svolti, professionalità e adeguatezza dell'offerta (**criterio A - punti 30**): relazione descrittiva e/o grafica e/o fotografica, per un massimo di 4 facciate A3 A per ogni servizio, che illustri non più di 3 servizi ritenuti dal concorrente particolarmente espressivi delle proprie capacità professionali, e aventi le migliori caratteristiche di affinità con il servizio in affidamento quanto a:

- caratteristiche dimensionali dell'opera;
- classi e categoria della tariffa;
- prestazioni svolte in relazione a quelle richieste.

La relazione deve far capo direttamente al professionista, qualora lo stesso, pur essendo associato nelle forme di cui alla L. 1815/39 o pur facendo parte di una società di ingegneria o di una società di professionisti, partecipi singolarmente.

Si precisa che nella valutazione saranno maggiormente considerati i progetti in cui sono stati apportati contributi di innovazione e/o di elevata capacità di gestione e risoluzione di criticità, nel rispetto del miglior rapporto tra benefici e costi di manutenzione e gestione, dell'impegno di risorse e materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e dalla massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica e ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

b) Relazione relativa alle prestazioni oggetto dell'appalto [**criterio B – punti 50**], costituita da non più di 10 facciate di formato A4, che illustri l'approccio metodologico proposto per l'espletamento di tutti i servizi oggetto della gara. Tale proposta non dovrà essere generica, ma dimostrare l'effettivo approfondimento delle tematiche legate all'intervento oggetto della gara. In particolare, dovranno essere esposte le modalità che si intenderanno adottare per informare la stazione appaltante sullo svolgimento della prestazione. La relazione dovrà fare riferimento alle problematiche specifiche connesse al servizio in affidamento e al suo ambiente di svolgimento, facendo riferimento, a titolo esplicativo, ai profili di carattere organizzativo-funzionale, morfologico, di inserimento ambientale, di manutenzione, di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera nonché a quelli relativi alla cantierabilità dei lavori. Si precisa che nella valutazione sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più conveniente e più esaustivo:

b.1) le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione: **punti 10**;

b.2) le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle dell'utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili rispetto al livello progettuale precedente quello messo a gara: **punti 10;**

b.3) le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere: **punti 10;**

b.4) le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi, nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita: **punti 10;**

b.5) le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione: **punti 10;**

1. dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della persona incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;

2. di un documento contenente le modalità di sviluppo e gestione del progetto inerenti agli strumenti informatici messi a disposizione;

3. dell'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione. A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la relazione di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto dovrà essere unica e non dovrà, nel suo complesso, superare il numero di facciate prescritte. Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, la relazione di cui sopra potrà essere sottoscritta anche dal solo mandatario, mentre nel caso di raggruppamento di concorrenti non ancora costituito dovrà essere sottoscritta da tutti i concorrenti che intendono raggrupparsi. Non saranno prese in considerazione quelle proposte che presentino un numero di facciate superiore rispetto a quanto sopra indicato.

Negli elaborati costituenti l'offerta tecnica non devono, a pena esclusione, essere inseriti elementi di natura economica di alcun tipo che possano in qualche modo costituire anticipazione dell'offerta economica.

Offerta economica

L'offerta dovrà essere presentata compilando il modulo d'offerta generato dalla Piattaforma elettronica Acquisti in rete P.A. e firmata digitalmente dal legale rappresentante del partecipante. Si precisa che il ribasso percentuale unico offerto è elemento vincolante ai fini del contratto. Tale ribasso deve essere espresso con un massimo di tre cifre oltre la virgola. Il ribasso percentuale è indicato in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società o consorzio o mandatario in caso di riunione di imprese; **in caso di raggruppamento di professionisti o consorzio ordinario di concorrenti non ancora formalmente costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta dai titolari o legali**

rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.

In ragione della natura intellettuale dell'oggetto dell'appalto, si segnalano talune specificità relative ai costi della manodopera ed agli oneri della sicurezza. Difatti, in virtù dell'art. 95, comma 10 del Codice, gli operatori economici sono espressamente esonerati dall'onere di indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali sulla salute e sulla sicurezza nell'offerta economica. La mancata esplicitazione di tale scorporo non pregiudica il potere della stazione appaltante, in sede di valutazione di anomalia dell'offerta, di verificare l'adeguatezza dell'offerta in relazione ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16 (cfr. art. 97, comma 5, lett. d) del Codice).

È nulla l'offerta priva di sottoscrizione.

11. ESCLUSIONE DALLA GARA E SOCCORSO ISTRUTTORIO

La stazione appaltante escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali. Si considerano elementi essenziali il contenuto e le modalità di presentazione delle offerte così come indicati nel paragrafo 10 "Modalità di partecipazione alla selezione".

Nel caso ricorra la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

12. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

L'apertura dei plichi contenenti i documenti e l'offerta avverrà in seduta pubblica **telematica** alle **ore 12.30 del giorno 7 Maggio 2020**

La commissione di gara, costituita ai sensi dell'articolo 77 del Codice, procederà:

- 1) in seduta pubblica, a verificare la rispondenza della documentazione amministrativa a quanto richiesto dalle presenti norme di partecipazione, nonché alla relativa esclusione o ammissione alla gara dei soggetti partecipanti;
- 2) in seduta pubblica, all'apertura dell'offerta tecnica e ad effettuare la ricognizione della documentazione ivi contenuta con la lettura del solo titolo degli atti rinvenuti; detta seduta può essere in sequenza all'apertura delle buste della documentazione amministrativa;
- 3) in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicate al paragrafo "Criterio di selezione delle offerte";

4) in seduta pubblica a:

- dare lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
- aprire le buste contenenti le offerte economiche;
- leggere il contenuto dell'offerta economica;
- attribuire il punteggio alle offerte economiche;
- determinare il punteggio totale dato dal punteggio dell'offerta tecnica e dal punteggio dell'offerta economica.

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 97 - comma 3 - del Codice, la stazione appaltante procederà alla valutazione della congruità dell'offerta. Al termine, sarà comunicata la data della seduta pubblica nella quale si procederà alla dichiarazione dell'esito della procedura di verifica di congruità delle offerte e all'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.

Nel caso in cui il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte non siano pari o superiori ai limiti indicati dall'articolo 97 - comma 3 - del Codice, si procede in questa seduta alla proposta di aggiudicazione.

Il Direttore generale, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice, provvede, con proprio provvedimento, all'aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dall'articolo 32, comma 8, del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

13. CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE

L'appalto in oggetto sarà affidato mediante procedura negoziata, individuando l'aggiudicatario con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Apposita commissione giudicatrice - costituita ai sensi dell'articolo 77 del Codice - procederà all'aggiudicazione dell'appalto a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ai seguenti elementi di valutazione:

Offerta tecnica: punti 80/100

A. incarichi di progettazione svolti, professionalità e adeguatezza dell'offerta, desunta dalla documentazione di un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento: **punti 30;**

B. caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico: **punti 50;**

C. ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica: **punti 20;**

La determinazione del punteggio relativo ai criteri di natura qualitativa (elementi A e B) verrà effettuata con il seguente metodo:

- 1) attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso tra 0 e 1 per ogni elemento qualitativo;
- 2) determinazione dei coefficienti definitivi ottenuti come media del coefficiente di ciascun commissario [con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola];
- 3) il concorrente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore viene rapportato all'unità; i rimanenti coefficienti vengono rapportati a questo, per ogni elemento di valutazione, in misura proporzionale;
- 4) i coefficienti come sopra determinati vengono moltiplicati per il peso attribuito a ciascun elemento di valutazione.

Ogni elemento di valutazione di natura qualitativa sarà misurato secondo i seguenti criteri motivazionali:

- 0,0 Assente - Completamente negativo
- 0,1 Quasi del tutto assente - Quasi completamente negativo
- 0,2 Negativo
- 0,3 Gravemente insufficiente
- 0,4 Insufficiente
- 0,5 Appena insufficiente
- 0,6 Sufficiente
- 0,7 Discreto
- 0,8 Buono
- 0,9 Ottimo
- 1,0 Eccellente

Offerta economica: punti 20/100

Per l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica [punto C], sarà applicata la seguente formula: lineare spezzata sulla media interdipendente con parametro k 0,9.

L'appalto sarà aggiudicato all'impresa che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato ottenuto sommando il punteggio dell'offerta economica con quello dell'offerta tecnica.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente per l'amministrazione.

Questa stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate e in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Per le offerte ritenute anormalmente basse, qualora ne ricorrano i presupposti, si procederà ai sensi dell'articolo 97 del Codice.

L'Operatore economico che risulterà aggiudicatario sarà tenuta a dimostrare l'idoneità tecnico-professionale di cui all'allegato XVII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., a pena di risoluzione dell'affidamento.

14. MEZZI DI PROVA

Come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del Codice, questa stazione appaltante chiederà i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova indicati all'articolo 86 e all'allegato XVII del Codice.

15. GARANZIA DEFINITIVA

In caso di aggiudicazione, l'affidatario dell'appalto dovrà costituire la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, con le modalità, le clausole speciali e le riduzioni previste all'articolo 93 del Codice. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento previsti dall'articolo in questione e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra gli operatori economici costituenti il raggruppamento temporaneo.

16. MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato attraverso il sistema MEPA. Ai sensi dell'art. 53 delle "Regole del Sistema di e-procurement", vista la peculiarità del MEPA, quale strumento interamente telematico, il "Documento di stipula" assumerà la forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale dal soggetto aggiudicatario. Il contratto si intenderà così validamente perfezionato nel momento in cui il contratto firmato digitalmente dal punto ordinante verrà caricato sul sistema MEPA. In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la stazione appaltante procederà secondo quanto previsto dall'art. 110 del Codice.

Le spese di contratto e di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell'aggiudicatario, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma dello stesso. Inoltre, sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del servizio.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

17. CHIARIMENTI

Tutti i documenti necessari per la formulazione della domanda sono disponibili sul sito internet del Politecnico di Bari. Per qualsiasi informazione aggiuntiva si può contattare il RUP ing. Carmela Mastro (tel. 0805962572 – e- mail: carmela.mastro@poliba.it).

É possibile ottenere chiarimenti in merito alla procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare nell'area comunicazione del MEPA, attraverso la funzione "Invia comunicazioni" e all'indirizzo PEC risorseedilizie.poliba@legalmail.it almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, c. 4, del Codice, le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel corso della procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di dati personali) e del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e quelle riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. Per informazioni più dettagliate si rimanda all'Informativa Privacy (All. D) allegata al presente Disciplinare.

19. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto. L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

Il Politecnico verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

20. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Bari emanato con decreto rettoriale n. 582 del 28.09.2018. Il contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'autorità competente per eventuali procedure di ricorso inerenti la procedura negoziata è il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Puglia, Piazza Giuseppe Massari, 6 – 70122 Bari.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Anna Sirica